

REGOLAMENTO DELLE VIE¹

Il Consiglio comunale richiamati:

- l'Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo – RS 51.052)
- la direttiva dell'Ufficio misurazioni catastali del 24 aprile 2006
- l'art. 1 del Regolamento organico comunale

decide

CAPITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Scopo e
campo
d'applicazione**

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina l'introduzione delle vie sul territorio giurisdizionale.

²L'implementazione delle vie può essere effettuato sull'intero territorio o su parte di esso.

³Per vie si intendono anche strade, vicoli, sentieri e piazze.

Competenza

Art. 2 ¹Il Municipio è l'organo competente nella definizione delle vie.

CAPITOLO II **BANCA DATI**

**Elaborazione
e costi di
progettazione**

Art. 3 ¹La banca dati è tenuta in forma elettronica e l'ordinanza municipale definirà su quale formato elettronico sarà sviluppata.

²I dati che la compongono sono quelli indicati nell'art. 4.

³La gestione della stessa può essere affidata ai servizi comunali o demandata esternamente ad essi. In questo caso la proprietà dei dati rimane al Comune.

⁴Il costo di progettazione è assunto in ragione del 20% dal Comune e dell'80 % dai proprietari d'immobili.

**Costituzione,
procedura e
costi di posa**

Art. 4 ¹La designazione delle vie è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni. I costi che comprendono la fornitura e la posa delle targhe sono a carico dal Comune.

²L'attribuzione dei numeri civici agli immobili non sottostà ad alcuna procedura di pubblicazione. I costi comprendono: la fornitura e la posa del numero civico con l'aggiornamento della banca dati. L'esecuzione della prestazione è a cura del Comune, ma gli oneri sono assunti dal proprietario dell'immobile al momento dell'affissione.

¹ Approvato dal CC durante la seduta del 16.12.2013 – approvazione SEL il 18.02.2014 (Inc. no. 124-RE-12634) – entrata in vigore in data 1 marzo 2014 (RM 764/2014)

Aggiornamento **Art. 5** ¹L'aggiornamento avviene ogni qualvolta che vi sia una modifica alla banca dati.

Trasmissione dati **Art. 6** ¹La richiesta d'informazione vertere sull'intera banca dati.

² Per ottenerla va formulata una richiesta scritta e motivata. L'istanza può essere evasa mediante supporto cartaceo o elettronico.

³Il richiedente che vuole elaborare successivamente le informazioni per divulgarle a scopi commerciali rivolti al pubblico per lo sviluppo di carte di navigazione, elenchi telefonici, ecc., deve richiedere l'autorizzazione.

⁴Il richiedente non può effettuare l'intermediazioni delle informazioni per la rivendita.

CAPITOLO III

TARIFFE

Tasse per i numeri civici **Art. 7** ¹La tassa di cui all'art. 4 cpv 2 varia da un minimo di CHF 70.— a un massimo di CHF 100.—.

Tasse per richieste d'informazione **Art. 8** ¹ La richiesta d'informazione di cui all'art. 6, è soggetta al prelievo di tassa.

² La tassa varia da un minimo di CHF 1'000.— a un massimo di CHF 3'000.—.

³Sono esenti dal prelievo di tasse, di cui al cpv 1:

a) le autorità amministrative;

b) i servizi di soccorso riconosciuti dallo Stato;

i quali utilizzano la banca dati con lo scopo di garantire il funzionamento dei propri servizi alla collettività.

CAPITOLO IV

CONTRAVVENZIONI E MULTE

Ammontare della multa **Art. 9** ¹La violazione alle disposizioni del presente regolamento, è sanzionata con una multa fino a CHF 10'000.—.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in vigore **Art. 10** ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e all'approvazione della Sezione enti locali, il Municipio ne determina la data di entrata in vigore.